

ATTO DD 705/A1706B/2021

DEL 11/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: DD. n. 15 del 28 gennaio 2020 (come modificata con D.D. n. 492 del 20.7.2020 e con D.D. n. 611 del 17.9.2020). Bando 1/2020 P.S.R. 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza) - Paragrafi 55 e 56. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed in particolare gli artt. 12, 13 e 14 del Titolo III che disciplinano rispettivamente il "Principio e l'ambito di applicazione", i "Requisiti specifici" e l'"Accesso" al Sistema di consulenza aziendale;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Preso atto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

Viste:

- la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (PSR);
- la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha da ultimo modificato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, recepito con D.G.R. n. 23 2324 del 20 novembre 2020 nel testo attualmente vigente;

Dato atto che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, comprende, tra l'altro, la Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" che comprende due Sottomisure e tipi di operazione: sottomisura 2.1: "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" (tipo di operazione: 2.1.1. Servizi di consulenza); sottomisura 2.3. "Sostegno alla Formazione dei consulenti" (tipo di operazione: Promozione della formazione dei consulenti);

Viste:

- la D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020 (Reg. UE n. 1305/2013, art.15 Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 Misura 2 Sottomisura 2.1. Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza Anno 2020 Bando per il riconoscimento dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e per il finanziamento di Progetti di consulenza. Stanziamento di complessivi €. 10.950.410,00), con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 Sottomisura 2.1. (di seguito denominato "Bando");
- la D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020, (D.G.R. n. 2 -1312 del 4 maggio 2020 e n. 33 1599 del 26 giugno 2020. P.S.R. 2014-2020 Misura 2 Sottomisura 2.1. Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifiche alla D.D. n. 15/A1706B del 28 gennaio 2020 di approvazione del Bando 1/2020), con la quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto Bando
- la D.D. n. 611 del 17.9.2020, con la quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

Dato atto che:

• a norma del Paragrafo 55 del Bando, la Regione Piemonte individua le disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze del beneficiario, ivi comprese quelle riferite al mancato rispetto degli impegni accessori, definendo con provvedimento del Responsabile del procedimento i parametri di valutazione della gravità, entità e durata delle infrazioni e l'entità della riduzione del contributo;

• a norma del Paragrafo 56 del Bando, le modalità di applicazione delle penalità conseguenti alla realizzazione parziale del Progetto di consulenza, previste dalla stessa disposizione, sono definite nel medesimo provvedimento;

Tenuto conto di quanto stabilito:

- dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che ha integrato il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, che ha individuato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) n. 2588 del 10 marzo 2020, recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- con D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: "PSR 2014-2020 Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della DGR 66 8975 del 16 maggio 2019";
- dal Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Ritenuto pertanto di approvare le "Disposizioni in materia di riduzioni del pagamento ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 nonché in materia di decadenza parziale della domanda di sostegno a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori, in attuazione dei paragrafí 43, 43.2, 55 e 56 del Bando" di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Nell'ambito del Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza), del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611 del 17.9.2020:

- a. di approvare, in attuazione dei Paragrafi 55 e 56 del Bando, le "Disposizioni in materia di riduzioni del pagamento ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 nonché in materia di decadenza parziale della domanda di sostegno a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori, in attuazione dei paragrafi 43, 43.2, 55 e 56 del Bando" di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dare atto che, in virtù di quanto previsto dal Paragrafo 55 del Bando, l'entità della riduzione del contributo è applicata secondo quanto previsto dal vigente "Manuale delle procedure controlli e sanzioni" approvato con Determinazione ARPEA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato A

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo

Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) – P.S.R Regione Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza)

Bando 1/2020

(D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A17706B del 17.9.2020)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI DEL PAGAMENTO ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO IN ATTUAZIONE DEL REG. (UE) N. 1306/2013, DEL REG. (UE) N. 640/2014 E S.M.I. E DEL DECRETO MIPAAF N. 2588 DEL 10 MARZO 2020 NONCHÉ IN MATERIA DI DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI, IN ATTUAZIONE DEI PARAGRAFI 43, 43.2, 55 E 56 DEL BANDO

TABELLA A- RIDUZIONI E ESCLUSIONI DEL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

1	2	3	4A	4B	5	6	7
RICHIAMO AI	IMPEGNO	INADEMPIENZA	CONSE	GUENZA	CD ALTERAL	NOTE APPLICATIVE ED	ALTRE NOTE
PARAGRAFI DEL BANDO			RIDUZI ONE	ESCLUSI ONE	GRAVITA'	ESPLICATIVE	
24 a	Servizi di consulenza	Assenza del tecnico nei luoghi e tempi indicati nel diario (in assenza di preventivo avvertimento tramite mail agli indirizzi attivato dalla Regione)		SI		L'esclusione riguarda l'intera consulenza e si applica fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. L'indirizzo e-mail a cui inoltrare le comunicazioni è: notifiche_misura_2@regione.piemonte.it	
27 a	Corretta individuazione dei destinatari e pertinenza del servizio con attività realizzate o realizzabili in Piemonte	Attività consulenziale erogata a destinatario diverso da imprenditore agricolo, giovane agricoltore, selvicoltore, gestore del		SI		La stessa penalità si applica al destinatario in possesso del requisito professionale per ottenere la consulenza, ma privo del requisito di territorialità (mancanza di sede legale o	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

		territorio, PMI insediata in zona rurale, società cooperativa agricola		sede operativa o unità tecnico - economica in Piemonte). L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	
b	Erogare ai selvicoltori consulenze che vertano almeno su uno dei seguenti argomenti: 1) obblighi ex Direttiva 92/43CEE e Direttiva 2009/147CE; 2) obblighi prescritti da Direttiva acque.	Omettere di includere tra gli ambiti consulenziali rivolti al selvicoltore almeno uno degli argomenti.	SI	L'assolvimento dell'obbligo deve risultare dalla puntuale descrizione nel diario. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	
28.1 a	Nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR, erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, di durata non superiore a 10 ore	Superare il limite di 10 ore di consulenza in ambito e) F.A. 4b, quando essa è erogata nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR	SI	Verificare tramite l'apposita dichiarazione inserita nell'avvio di consulenza. L'esclusione riguarda le ore eccedenti.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
b	Nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR, erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, che esula dalle attività di assistenza tecnica già finanziate con la stessa operazione 10.1.1	Erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, che rientra nelle attività di assistenza tecnica già finanziate con la operazione 10.1.1 del PSR	SI	Verificare tramite l'apposita dichiarazione inserita nell'avvio di consulenza. L'esclusione riguarda la consulenza per l'ambito e) F.A. 4b.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
28.2 a	Non erogare consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.	SI	L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

b	Non erogare consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge	SI	Sono equiparate a servizi di consulenza non ammissibili al sostegno: -) le attività di coordinamento del progetto di consulenza; -) le attività di progettazione realizzate per progetti di competenza di soggetti pubblici. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	NISTRATIVO/ OCO
31 a	Effettuare le spese ammissibili dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di saldo	Effettuare spese ammissibili prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dopo la presentazione della domanda di saldo	SI	Per espressa previsione del Par. 31.2 le spese realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili.	OCO
b	Effettuare le spese ammissibili in conformità con le norme vigenti e con le prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale.	Effettuare le spese ammissibili in difformità alle norme vigenti ed alle prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale.	SI	Esclusione dei soli documenti non conformi	OCO
С	Le spese ammissibili sostenute devono essere accompagnate da documentazione amministrativa e fiscale che ne comprovi il pagamento	Spese ammissibili sostenute prive di documentazione amministrativa e fiscale che ne comprovi il pagamento o accompagnate da documentazione non avente forza probatoria	SI	La stessa penalità si applica in difetto della tracciabilità del pagamento. Il pagamento deve essere avvenuto prima della presentazione della domanda di pagamento di riferimento. Esclusione dei documenti non conformi.	OCO

T	1		1	
d	Le spese ammissibili devono essere sostenute dal beneficiario.	Rendicontare spese ammissibili ma sostenute da soggetto diverso dal beneficiario	SI	La prova dell'impegno è costituita dalla tracciabilità del pagamento che deve provenire da conti correnti bancari o postali intestati al beneficiario (non è equiparato il conto corrente non intestato al beneficiario neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di esso). Esclusione delle spese con pagamento non riconducibile al beneficiario.
31.1 a	Utilizzare esclusivamente modalità di pagamento previste nel Par. 31.1 del Bando	Utilizzare modalità di pagamento non previste nel Par. 31.1 del Bando	SI	Esclusione dei documenti fiscali pagati con modalità diverse.
b	Utilizzare, ai fini dell'ammissibilità delle spese, documenti commerciali e contabili intestati al beneficiario	Utilizzare, ai fini dell'ammissibilità delle spese, documenti commerciali e contabili intestati a soggetto diverso dal beneficiario	SI	Esclusione della spesa intestata a soggetti diversi dal beneficiario.
33 a	Redigere un Contratto che abbia i contenuti minimi obbligatori di cui all'allegato B del Bando	Operare sulla scorta di un Contratto che non abbia i contenuti minimi obbligatori di cui all'allegato B del Bando	SI	All'inadempienza è equiparata la sottoscrizione e l'uso di contratti che contengano disposizioni o clausole in contrasto con il Bando e/o la Misura e/o l'Operazione. Esclusione del contratto.
b	Rispettare il contratto in termini di coerenza con le ore ivi indicate e quelle effettivamente realizzate	Allegare alla comunicazione di avvio delle consulenze un contratto che si riveli difforme rispetto ai pertinenti dati inseriti nell'applicativo ex Par. 45	SI	Nel caso in cui le ore di consulenza inserite nell'applicativo ex Par. 45 siano superiori rispetto a quelle previste a contratto, le ore in più inserite in applicativo non sono rendicontabili.
С	Realizzare quanto indicato	Realizzazione di attività	SI	La conformità del contratto a quanto AMMINISTRATIVO/

	nel contratto	difformi da quanto indicato nel contratto.				realizzato si desume dalle informazioni contenute nell'applicativo ex Par. 45 del Bando. Esclusione del contratto.	E IN LOCO
d	Sottoscrivere, in due esemplari, il Contratto di fornitura del servizio di consulenza da parte di prestatore e di destinatario	Omettere la sottoscrizione del Contratto da parte di uno o entrambi i contraenti.		SI		Il Contratto deve essere perfezionato prima dell'avvio delle attività; in caso contrario il contratto è nullo.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
е	Il prestatore deve custodire un esemplare del contratto, completo degli eventuali allegati, sottoscritto dai contraenti	Omessa custodia del Contratto e/o dei suoi allegati		SI		Esclusione del contratto.	IN LOCO
f	Consegnare al destinatario un originale del contratto di fornitura del servizio di consulenza	Assenza del contratto presso il destinatario.	SI		3	La penalità non si applica qualora il prestatore possa dimostrare di aver consegnato il contratto al destinatario prima dell'avvio delle attività di consulenza presso lo stesso. La penalità di calcola sull'importo del/i contratto/i.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53
g	Redazione, sottoscrizione e custodia di atto integrativo in caso di modifica alle attività di consulenza già formalizzate in un contratto	Omessa redazione, e/o sottoscrizione, e/o custodia di atto integrativo in caso di modifica alle attività di consulenza già formalizzate in un contratto		SI		Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
43.2 a	Consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco)	Non consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del destinatario		SI		L'esclusione si applica al contratto relativo al destinatario ostile.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53

44 a	Prima dell'avvio delle attività attivare un sito web con specifica sezione dedicata al servizio di consulenza con tutte le informazioni previste dal Bando	Iniziare le attività senza avere allestito un sito web con specifica sezione dedicata al servizio di consulenza nella quale sono presenti le informazioni relative a: 1) destinatari che possono fruire del servizio; 2) ambiti del progetto; 3) livelli di approfondimento ex Par. 24 del Bando e numero di visite aziendali previste; 4) tariffe applicate; 5) consulenti impiegati.	SI		5	La gravità è ridotta a 3 nel caso in cui siano presenti almeno 3 delle informazioni previste. La riduzione si applica in fase di pagamento sull'importo richiesto in domanda. Sono fatte salve le altre sanzioni in tema di pubblicità FEASR.	
45 a	Sottoscrizione da parte del prestatore e del destinatario della scheda riepilogativa			SI		La penalità non si applica nel caso in cui il Prestatore dimostri di non aver potuto raccogliere la firma del destinatario per causa di forza maggiore. Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
46 a	Comunicare alla Regione l'avvio delle attività entro 60 giorni dalla data di comunicazione di definitiva ammissione al finanziamento	Comunicare alla Regione l'avvio delle attività otre 60 giorni dalla data di comunicazione di definitiva ammissione al finanziamento	SI		5	Se il ritardo non supera i dieci giorni lavorativi la gravità è ridotta a 3. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	
b	Avviare le consulenze oggetto di comunicazione quadrimestrale (inclusa quella da allegare alla comunicazione di avvio delle attività)	Non aver avviato le consulenze nel quadrimestre di riferimento	SI		3	Non si applica se il Prestatore può dimostrare che il mancato avvio della consulenza è determinato da causa di forza maggiore. La riduzione si applica sull'importo richiesto nella domanda di pagamento in istruttoria.	

С	Comunicare dati veritieri relativi all'intervento di consulenza.	Comunicare dati non rispondenti al vero quali, ad es., includere nelle comunicazioni dati o informazioni non veritiere in relazione all'U.T.E. per cui si realizza la consulenza e/o alla conduzione aziendale da parte di giovane e/o all'ambito – FA – tipologia della consulenza, ecc		SI		La penalità si applica fatte salve più gravi conseguenze. L'esclusione riguarda l'intero contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
48 (e Par. 29) a	Gestione dello staff tecnico impiegato nel progetto (come elencato nel Modello 4)	Omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente /collaborazione del tecnico. La penalità si applica anche nel caso in cui, all'istruttoria della domanda di saldo, risulti che il tecnico non ha svolto attività consulenziali.	SI		5	Si considera omessa la comunicazione qualora non provenga alla Regione entro 10 giorni dalla risoluzione del contratto di lavoro/collaborazione. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nei Paragrafi 18 e 19 del Bando. La gravità è ridotta a 3 se la comunicazione avviene tra l'undicesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla risoluzione del contratto. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	
b		Cessazione, con o senza sostituzione del tecnico, per causa diversa dalla forza maggiore.	SI		5	La penalità si applica quando si determina una variazione peggiorativa del punteggio senza modificazioni della graduatoria. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	Vedasi per Decadenza della domanda di sostegno Par. 57
С		Impiego di tecnico privo di contratto		SI		L'esclusione si applica a tutte le consulenze effettuate dal tecnico nel	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

						periodo non coperto da contratto.	
d	L'intervento consulenziale deve essere realizzato da un tecnico riconosciuto per l'ambito corrispondente	Impiegare tecnico in staff non riconosciuto per l'ambito corrispondente		SI		Esclusione di tutto il contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
е	Svolgere attività di consulenza riservate a professionisti abilitati solo in presenza di regolare iscrizione al relativo Albo professionale (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio)	Erogazione di consulenza riservata a professionista abilitato in difetto dell'iscrizione al corrispondente Albo professionale		SI		Fatte salve più gravi conseguenze. La stessa fattispecie si applica al tecnico che abbia perso i requisiti che sono stati il presupposto per il suo riconoscimento da parte della Regione. L'esclusione si applica a tutte le consulenze erogate dal soggetto dal momento in cui ha perso i requisiti.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
f		Includere nello staff soggetti che versino in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi come descritte nel Par. 8.2 del Bando		SI		L'esclusione si applica a tutte le consulenze erogate dal momento in cui si è verificato il conflitto di interessi.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.03.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.03.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno	SI		5	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.03.2023. La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.03.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo, con rendicontazione di ore superiore a 40%, è presentata entro il 30.11.2022.	
51.1 a	Allegare alla domanda di pagamento i documenti richiesti	Omettere l'allegazione dei documenti richiesti, ovvero allegare i documenti privi o	SI		5	Per documenti si intendono quelli diversi dalla relazione finale. L'importo base su cui calcolare la	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

		carenti delle informazioni previste.				riduzione è l'importo ammesso al sostegno. La gravità è ridotta a 3 se il beneficiario presenta i documenti entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione.	
b	Allegare alla domanda di pagamento saldo la relazione finale	Omettere di allegare alla domanda di pagamento saldo la relazione finale, ovvero allegare il documento non conforme o carente delle informazioni previste.	SI		5	L'importo base su cui calcolare la riduzione è l'importo ammesso al sostegno. La gravità è ridotta a 3 se il beneficiario presenta il documento entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
С	Riportare nella fattura la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" seguita dal numero SIAP della domanda	Non riportare nella fattura la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" seguita dal numero SIAP della domanda		SI		L'esclusione riguarda la fattura priva della dicitura. E' equivalente alla dicitura obbligatoria il numero del CUP ove disponibile.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
52.2 a	Esibire durante i controlli presso il prestatore gli originali delle fatture conformi a quelle trasmesse alla Regione nel corso della realizzazione del progetto	Omessa esibizione della fattura corredata della tracciabilità dell'avvenuto pagamento		SI		Esclusione della fattura.	IN LOCO
b		Omessa esibizione del contratto di fornitura del servizio di consulenza		SI		Esclusione della consulenza. La stessa sanzione si applica nel caso di esibizione di un contratto difforme da quello trasmesso alla Regione.	IN LOCO
С		Omessa esibizione della documentazione contabile corredata dalle diciture previste e/o dalla tracciabilità dei pagamenti, relativa alle		SI		Esclusione del sostegno correlato alla documentazione contabile mancante Si applicano le disposizioni contenute nel Manuale Procedure Controlli e Sanzioni PSR 2014 – 20 di ARPEA	IN LOCO

	spese sostenute per la realizzazione del progetto			
	reunzzuzione dei progetto			

NOTE

- 1) Laddove è indicato l'acronimo DSAN trattasi di "Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio" il cui uso è normato dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
- 2) Dovranno essere tenute in considerazione, prima dell'applicazione delle penalità, le modifiche, le proroghe e gli altri interventi normativi e regolamentari eventualmente adottati dalla Regione in tempi successivi all'approvazione della presente Determinazione.
- 3) Si richiama il contenuto del Paragrafo 56 del Bando in materia di penalità connesse alla parziale realizzazione del progetto; le stesse penalità dovranno essere calcolate se si verifica una parziale realizzazione del progetto integrativo previsto dal Par. 34.6 del Bando. Tuttavia, qualora il prestatore abbia presentato un progetto integrativo, tale progetto sia stato approvato dalla Regione, e il prestatore realizzi solo parzialmente il progetto principale, le penalità da applicare al progetto principale sono incrementate del 20% rispetto a quanto statuito nel Par. 56 del Bando.
- 4) Salvo che sia diversamente stabilito nella Tabella, le penalità previste per le inadempienze al progetto principale si applicano, mutatis mutandis, al progetto integrativo.
- 5) Tutti gli elementi di controllo sono documentali trattandosi di investimenti immateriali.
- 6) Il controllo è sempre di tipo amministrativo, ad eccezione di quelli che nella colonna 7 della tabella, sono contrassegnati con la dicitura "IN LOCO"; quando nella stessa colonna 7 compare la dicitura "AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO" sono controlli che possono svolgersi in entrambe le fasi del procedimento. Il controllo amministrativo può essere solo documentale, o solo tramite visita sul posto o con entrambe le attività.
- 7) Quando è prevista e applicata l'esclusione sulla consulenza è consentita la stipula di un nuovo contratto a valere in sostituzione di quello per cui è stato negato il sostegno. Il nuovo contratto potrà essere presentato solo a decorrere dal quadrimestre successivo al provvedimento di esclusione.
- 8) Nel caso in cui la stessa inadempienza possa essere riferita a due diverse penalità si applicherà la penalità più favorevole per il beneficiario.
- 9) Si richiamano infine le disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 7 1473 del 05 giugno 2020.

DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (ex art. 35 paragrafo 3, Reg. UE n. 640/2013)

GRAVITA': è definita d'ufficio nella colonna 5 della tabella e il relativo punteggio è stato così attribuito:

- a) se l'inadempienza ha potenzialmente un basso impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è richiesto per sole ragioni ordinatorie), è stato assegnato 1 punto;
- b) se l'inadempienza ha potenzialmente un medio impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è richiesto per ragioni ordinatorie, ma il suo mancato rispetto richiede maggiori sforzi per il raggiungimento degli obiettivi), sono stati assegnati 3 punti;
- c) se l'inadempienza ha potenzialmente un alto impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è perentorio, e il suo mancato rispetto può compromettere il raggiungimento degli obiettivi), sono stati assegnanti 5 punti.

ENTITA':

- a) se l'inadempienza può solo generare scarsi (bassi) effetti sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegna 1 punto; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "base" come definite nell'allegato C del Bando;
- b) se l'inadempienza può generare effetti medi sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegnano 3 punti; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "specialistico" come definite nell'allegato C del Bando; questo valore di applica sempre nel caso di riduzioni applicabili alla variazione dello staff tecnico;
- c) se l'inadempienza può generare effetti gravi (alti) sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegnano 5 punti; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "specialistico per riconversione" come definite nell'allegato C del Bando.

DURATA: calcolata su ciascuna domanda di pagamento, arrotondata per eccesso all'unità successiva:

- a) si definisce di ridotta (bassa) durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) inferiore al 2% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegnerà 1 punto;
- b) si definisce di media durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) superiore a 2% ma inferiore al 5% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegneranno 3 punti;
- c) si definisce di alta durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) superiore al 5% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegneranno 5 punti.

MODALITA' DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Si applicano le disposizioni impartite dalla Regione Piemonte, contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: "PSR 2014-2020 - Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in

attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della DGR 66 - 8975 del 16 maggio 2019".

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Si applicano le disposizioni impartite dalla Regione Piemonte, contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: "PSR 2014-2020 - Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della DGR 66 - 8975 del 16 maggio 2019".

TABELLA B - DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (Paragrafo 56 del Bando)

1	2	3	4	5	6	7	8
RIFERIM ENTI AL BANDO	IMPEGNO ACCESSORIO	INADEMPIENZA	GRAVI TA'	DURATA	ENTITA'	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
43.2 a	Pubblicizzare il ruolo del FEASR su tutta la documentazione predisposta e distribuita	Per analogia: non attenersi agli obblighi previsti dalla Regione Piemonte per il sito WEB e pubblicazioni.	5	calcolato sulla domanda di pagamento in istruttoria	10%	Si fa riferimento agli obblighi previsti e esplicitati nel seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr	
b	Presentare la prima domanda di pagamento entro un anno dall'ammissione al finanziamento	Non presentare la prima domanda di acconto entro il 365° giorno dall'ammissione al finanziamento	3	calcolato sulla domanda di pagamento in istruttoria	6%	La riduzione si applica sull'importo richiesto in pagamento nella domanda in istruttoria.	
С	Presentare la domanda di saldo entro 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi (ribadito nel Par. 51.1)	Presentare la domanda di saldo oltre il 90esimo giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi	3	calcolato sulla domanda di pagamento saldo	6% Entità ridotta al 3% nel caso di un ritardo inferior e a 30 giorni	La data di riferimento da cui calcolare il rispetto dell'impegno è il 31 dicembre dell'ultimo anno di attività come indicato nel modello 5. La penalità si applica fatto salvo il limite ultimo di presentazione della domanda di saldo fissato al 31.03.2023.	
d	Presentare la domanda di saldo entro il	Non presentare la domanda di saldo o presentare la domanda di	5	calcolato sull'importo	10%	La mancata presentazione della domanda di saldo entro la data	

	31.03.2023	saldo in una data uguale o postuma al 01.04.2023		ammesso a sostegno		prevista è equiparata alla omessa presentazione della domanda di saldo. La domanda di saldo presentata oltre il 01.04.2023 non è oggetto di istruttoria.	
е	Completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	Non completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	////////	///////////////////////////////////////	////////	Si applicano le penalità previste nel paragrafo 56 del Bando. Il parametro è quello delle ore ammesse al sostegno rapportate con le ore rendicontate. Non si tiene conto delle varianti.	
f	Non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di progetto	Sostituire tecnici facenti parte dello staff di progetto in misura superiore al 20%	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10% Entità ridotta al 5% nel caso di una sostituzi one superior e al 20% ma inferior e al 30%	Ai fini dell'applicazione delle penalità non si ha riguardo al tempo ipotizzato e/o impiegato dal tecnico del progetto, ma solo ai soggetti che sono stati sostituiti.	
g	Consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del prestatore	Non consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del prestatore	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10%	Fatte salve più gravi conseguenze nel caso in cui sia impossibile accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
h	Realizzare gli interventi nei tempi indicati	Non realizzare gli interventi nei tempi indicati	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	Non si applica penalizzazione se i tempi di realizzazione degli interventi sono stati autorizzati a	

						seguito della presentazione ed approvazione di domanda di proroga o di una proroga autorizzata motu proprio dalla Regione.	
i	-	Non compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	La penalità si applica solo se non è prevista una sanzione più specifica il relazione al modulo oggetto di contestazione.	
1		Mancata puntualità nella presentazione della documentazione	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	La penalità si applica solo se non è prevista una sanzione più specifica.	

NOTE

Il Bando indica, in modo puntuale, quegli impegni accessori il cui mancato rispetto determina una decadenza parziale della domanda di sostegno. Nella soprastante Tabella sono riportate le modalità di calcolo della decadenza parziale della domanda di sostegno.

Se non è altrimenti precisato in Tabella, l'importo su cui calcolare la decadenza parziale è quello risultante dal provvedimento di ammissione al sostegno (ex Par. 42 del Bando): calcolato l'importo esso si applica in decurtazione all'importo da pagare al beneficiario.

L'indice di gravità viene stabilito utilizzando lo stesso criterio applicato per le riduzioni: è un indice valutato ai soli fini rendere razionale l'entità della riduzione.

Della durata si è tenuto conto nello stabilire se la decadenza parziale si applica all'importo ammesso a sostegno, oppure al solo importo richiesto nella domanda di pagamento in istruttoria.

L'entità è stata valutata, ove possibile in relazione all'impegno disatteso, graduando la percentuale della riduzione.